

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4807 del 05/09/2024
Oggetto	D.LGS. 152.2006 - PARTE QUARTA ART. 208 - DITTA VAL PARMA ROTTAMI SRL - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI DI AUTODEMOLIZIONE (R4), MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4 - R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN FIDENZA, VIA DELLA FONDERIA N. 5 LOC. FORNIO
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4985 del 04/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (disciplina RAEE);
- il D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi) - disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la zonizzazione acustica del Comune di Fidenza approvata con Del. C.C. n.91 del 21/12/2017;
- la DGR n.152 del 30/01/2024 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTO:

- la Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 con cui è stata rilasciata alla Ditta VAL PARMA ROTTAMI S.R.L, da Arpae SAC di Parma, l’Autorizzazione alla gestione di un impianto di autodemolizione (R4), messa in riserva (R13) e trattamento (R4 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi,

presso l'area ubicata in Comune di Fidenza, loc. Fornio, area ROT, lotto n. 5R, identificata al catasto del Comune di Fidenza al foglio n. 40 mappali n. 212 e 223;

- le successive Determine dirigenziali n. DET-AMB-2019-3212 del 04/07/2019, DET-AMB-2019-4007 del 02/09/2019, DET-AMB-2021-6337 del 15/12/2021 e DET-AMB-2022-4512 del 06/09/2022 con cui Arpae SAC di Parma ha provveduto a modificare l'Autorizzazione sopracitata;

CONSIDERATO che:

- Val Parma Rottami S.r.l. (cod. fisc. /P.IVA: 00428780340) ha presentato domanda di modifica non sostanziale all'Autorizzazione unica (DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss.mm.) di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 21/05/2024 (prott. Arpae n. PG/2024/93614 e seguenti del 22/05/2024), perfezionata in data 11/06/2024 con il pagamento delle spese istruttorie;
- la modifica comporta una rimodulazione dell'organizzazione all'interno dell'area già autorizzata, introducendo modifiche ai quantitativi di giacenza istantanea annua per singola voce di rifiuto con diversa distribuzione delle quantità fra i rifiuti stessi, non modificando i quantitativi annui complessivi di capacità dell'impianto e tenendo conto della collocazione nei vari comparti dedicati;
- la domanda contiene in particolare i seguenti allegati:
 - dichiarazione di invarianza delle matrici scarichi idrici e impatto acustico (autorizzate con DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss. mm.) in relazione alla redistribuzione dei quantitativi singoli di rifiuti gestiti senza alterazione del quantitativo istantaneo e annuale complessivi;
 - attestato di certificazione ai sensi del Reg. Ue 715/2013 e attestato di certificazione ai sensi del Reg. Ue 333/2011;

CONSIDERATO, altresì:

- che la modifica in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Preliminare Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 bis del D. Lgs. 152/2006 e, viste le tipologie di modifiche proposte, che non prevedono alcun aumento della capacità massima autorizzata di trattamento dell'impianto e della capacità istantanea di stoccaggio complessiva, né variazioni strutturali e di layout, né variazioni dei codici di rifiuti autorizzati, delle operazioni di recupero e dei macchinari utilizzati, né variazioni in termini di emissioni in atmosfera, scarichi e consumi idrici, traffico veicolare, rumore e consumo di suolo, la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con comunicazione prot. 06/02/2024.0113125.U (acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/22892 del 06/02/2024), ha stabilito che le modifiche rientrano nella tipologia di cui all'art. 6 comma 9 bis del D. Lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) data l'assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che:

- Arpae SAC Parma ha avviato il procedimento con nota Arpae PG/2024/107940 del 12/06/2024, e con nota prot. PG/2024/109691 del 14/06/2024 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., i cui lavori si sono svolti in data 04/07/2024;
- a fronte delle richieste avanzate dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/07/2024, Arpae SAC Parma ha trasmesso alla Ditta apposita richiesta di integrazioni (prot. PG/2024/125006 del 08/07/2024), contestualmente sospendendo i tempi istruttori del procedimento;
- in data 18/07/2024 la Ditta Val Parma Rottami Srl ha presentato la documentazione integrativa richiesta (acquisita al prot. Arpae PG/2024/1323280 del 18/07/2024), contenente dichiarazione, a firma di tecnico

abilitato, attestante che le modifiche proposte non determinano un aggravio del preesistente livello di rischio incendio dell'attività rispetto alla SCIA n.17173 del 17/11/2017;

- con nota prot. PG/2024/133162 del 19/07/2024 Arpae SAC Parma ha trasmesso agli Enti la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta, chiedendo l'espressione di eventuali motivi ostativi o prescrizioni entro il 09/08/2024;

VISTI:

- che nel corso della Conferenza di Servizi del 04/07/2024 si sono acquisiti i pareri favorevoli di AUSL - Distretto di Fidenza e del Comune di Fidenza; il Verbale della Conferenza costituisce l'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento;
- che da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco non risulta pervenuto alcun parere ostativo né prescrizione nel merito della modifica in oggetto entro i termini indicati nella richiesta di parere di Arpae SAC Parma;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Fidenza con nota PG/2024/145011 del 07/08/2024, con la quale esprime parere favorevole alla modifica richiesta per l'attività di autodemolizione (R13 – R4) e di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13 – R12 – R4) da esercitarsi in via Fonderia n.5, loc. Fornio – Comune di Fidenza, e si formulano considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi; tale relazione tecnica è depositata agli atti;

CONSIDERATO, per la matrice scarichi idrici:

- che la Ditta Val Parma Rottami S.r.l. è stata autorizzata, con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e ss. mm. per lo scarico idrico di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, recapitanti in fosso poderale bacino Torrente Stirone, denominato: "S1";
- che nella domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione in oggetto, pervenuta in data 21/05/2024, la Ditta ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000: *"l'invarianza delle matrici scarichi idrici e rumore ambientale in relazione alla modifica dell'impianto riguardante la ridistribuzione dei quantitativi singoli senza alterazione del quantitativo istantaneo e annuale complessivi gestiti"*;

CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:

- si conferma l'utilizzo di una pressa cesoia alimentata con gasolio con un motore di potenzialità pari a 125 cv, ricompreso pertanto nell'elenco di cui all'Allegato 1 A art. 272 D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte V c. 1 lettera cc";
- l'emissione del motore della cesoia è di per sé scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, ma è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- la modifica non comporta alcuna variazione di tipo edilizio-strutturale né di layout planimetrico, pertanto si conferma la planimetria già depositata agli atti, datata 09/12/2021;

- fermi restando i quantitativi annui complessivi di potenzialità dell'impianto (16.550 t/anno) e le capacità istantanee; tenendo conto della collocazione nei vari comparti dedicati, per esigenze di mercato si richiede la riduzione di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R4 (da 11.980 a 10.980 t/anno), e contestualmente l'aumento di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R12 (da 300 a 1.300 t/anno);
- si è riproposto e approvato l'elenco dei cod. EER dei rifiuti autorizzati, raggruppati per classi omogenee, accogliendo la richiesta di considerare prescrittiva solo la potenzialità subtotale di ogni sottogruppo e non quella stimata per ogni singolo cod. EER di rifiuto;
- la ditta in data 03/09/2024 Val Parma Rottami S.r.l. ha trasmesso nota (acquisita al prot. Arpae PG/2024/158611 del 03/09/2024) in cui dichiara: "(...) per ciò che riguarda il divario fra le quantità della capacità istantanea reale dei box e la capacità istantanea autorizzata, la scrivente dichiara che: dal momento che la capacità istantanea cogente da rispettare dovrà essere riferita non più al singolo EER in ingresso, bensì al subtotale del raggruppamento di codici in una tipologia omogenea, la capacità terrà conto di variazioni interne (contrazioni di un codice a fronte di espansione di altri codici afferenti al medesimo gruppo) tanto da non dover variare la capacità complessiva di quel raggruppamento";
- considerati i precedenti punti, si ritiene che la modifica all'autorizzazione unica sia non sostanziale;
- le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro), per l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state riscosse, in data 11/06/2024;
- l'importo della garanzia finanziaria è stato oggetto di revisione e dal ricalcolo è emersa l'esigenza di prescrivere un nuovo importo;
- la Ditta Val Parma Rottami S.r.l. con nota del 26/08/2024 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2024/153845 del 26/08/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico di DET-AMB-3761-2016 e s.m.i. imposta di bollo per rilascio provvedimento di A.U. art. 208"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01220568562789 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- la Ditta Val Parma Rottami S.r.l., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta alla data del 16/08/2024 (con scadenza 03/11/2024) nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (c.d. White List);
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni di seguito prescritte;

DETERMINA

DI MODIFICARE, fatti salvo i diritti di terzi e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., fino alla data del 30/09/2026, alla ditta:

Ragione sociale: Val Parma Rottami Srl - C.F. 00428780340
Sede legale: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio

Sede operativa: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio (area ROT lotto n. 5R)

Legale Rappresentante: generalità depositate agli atti

Responsabile Tecnico: generalità depositate agli atti

Foglio: 40 - particelle mappali: 212, 223 (lotto "5R")

Superficie complessiva impianti (al netto delle aree verdi): 8.939,32 mq

l'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e s.m.i., per la gestione di un impianto di **autodemolizione (R4)**, messa in riserva (**R13**) e trattamento (**R4 - R12**) di rifiuti speciali non pericolosi, in un'area ubicata in Comune di Fidenza, sopra indicata, per quanto riguarda:

- la riduzione di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R4;
 - l'aumento di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R12;
- nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente veicoli fuori uso (VFU, cod. EER 160104*) appresso elencati, per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t/anno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	R13 - R4*	37,5 (30 veicoli)	1.250 (1.000 veicoli)

**l'operazione "R4" è da intendersi relativa alla produzione di pezzi di ricambio ottenuti a valle delle operazioni di "messa in sicurezza" e "trattamento" consentite e previste ai sensi dell'art. 6 comma 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;*

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1.1. autoveicoli annualmente trattabili: n° 1.000 (pari a 1.250 t);
- 1.2. VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza: n° 4, (di portata utile variabile da 16 a 20 t);
- 1.3. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non bonificati: n° 30 pari a 37,5 t;
- 1.4. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non compattati: n° 85 pari a 110 t;
- 1.5. ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., Art. 6 e Allegato I, punto 2, lett. f-bis, i rifiuti in ingresso all'impianto (centro di raccolta e impianto di trattamento) dovranno essere pesati mediante adeguato sistema di pesatura (in mancanza di più precise indicazioni da parte del Ministero competente, si ritiene che possa intendersi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del decreto ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017);
- 1.6. il ritiro e lo stoccaggio dei VFU da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 119/2020;

- 1.7. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto degli artt. 5, 6, 7, 8, nonché delle indicazioni operative per le fasi di raccolta, trattamento e recupero stabilite dall'Allegato I, punti n. 4, 5, 6 e 7, Allegato II e Allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
 - 1.8. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
 - 1.9. le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo fuori uso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere effettuate al più presto, dopo la cancellazione dal PRA e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento nel centro di raccolta, anche nel caso in cui non fosse ancora stato cancellato dal PRA (quest'ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.); i veicoli fuori uso in attesa di essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza potranno sostare in regime di messa in riserva (R13);
 - 1.10. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli (fatta eccezione per gli autoveicoli e gli autoarticolati pesanti, per i quali non è consentito alcun accatastamento), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 3 metri di altezza e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
 - 1.11. la cessione delle parti di ricambio di cui all'art. 6 comma 2 lett. e-bis) del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., non attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art.15 del medesimo D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - 1.12. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7, 8 e 9 dell'art.15 e dell'allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
 - 1.13. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
2. possono essere ritirati per la messa in riserva (**R13**) e il successivo recupero (**R4**) mediante le operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica, i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 - R4	757	9.294
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13 - R4		
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>tranciatura di tubi e ritagli in acciaio inox e metalli, tornitura di metalli ferrosi e non ferrosi</i>)	R13 - R4		
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 - R4		
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto	R13 - R4		

16 01 17	Metalli ferrosi	R13 - R4		
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 - R4		
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R4		
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R4		
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13 - R4		
17 04 07	Metalli misti	R13 - R4		
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4		
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13 - R4		
20 01 40	Metalli	R13 - R4		
17 04 02				
17 04 02	Alluminio	R13 - R4	24	400
17 04 01				
17 04 01	Rame, bronzo, ottone (<i>RAME</i>)	R13 - R4	10	70
17 04 01	Rame, bronzo, ottone (<i>OTTONE/BRONZO</i>)	R13 - R4		
12 01 01				
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi (<i>ACCIAIO</i>)	R13 - R4	54	900
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi (<i>FERRO</i>)	R13 - R4		
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi (<i>POLVERI FERROSE</i>)	R13 - R4		
12 01 03				
12 01 03	Limatura, trucioli di metalli non ferrosi	R13 - R4	11	56
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R4		
16 01 06				
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (<i>"PACCHI"</i>)	R13 - R4	25	60
16 01 22				
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (<i>MOTORI CASSONE</i>)	R13 - R4	10	200

TOT.	891 t	10.980 t/anno
------	--------------	----------------------

- per un quantitativo complessivo annuo trattabile (R4) massimo pari a **10.980 t/anno**,
- con una capacità massima di deposito istantanea complessiva del rifiuto in messa in riserva e del materiale recuperato pari a 891 t,
- nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. ai fini quantitativi è da considerare prescrittiva solo la potenzialità subtotale di ogni sottogruppo:
 - 2.2. verifica all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - 2.3. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in ferro, acciaio ed alluminio dovranno rispettare le disposizioni del regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE, in particolare per quanto concerne: i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova; le dichiarazioni di conformità; la gestione della qualità; esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
 - 2.4. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in rame e leghe di rame dovranno rispettare le disposizioni del regolamento della Commissione UE n. 715/2013 del 25/07/2013, in particolare per quanto concerne: i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova; le dichiarazioni di conformità; la gestione della qualità; esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
 - 2.5. per tutti i rifiuti "di metalli ferrosi e non ferrosi, genericamente definiti" non rientranti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione specifico del Reg. Ue 333/2011 e del Reg. Ue 715/2013, per ottenere prodotti in uscita che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") la ditta dovrà effettuare analisi e controlli su tali materiali in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 suballegato 1, punto 3.1.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.1) e punto 3.2.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.2);
 - 2.6. nell'arco del periodo di validità dell'atto, le analisi dovranno essere effettuate, almeno una, per ogni codice CER per i quali la ditta risulta autorizzata al trattamento R4;
 - 2.7. tali campionamenti dovranno essere rappresentativi, corredati di verbale di prelievo campione ed eseguiti secondo le metodiche previste dalla legge. In particolare, il verbale di campionamento dovrà indicare, il luogo, la data, l'ora del prelievo, il numero identificativo del campione, il numero identificativo verbale di prelievo, il tecnico incaricato, il punto di prelievo e metodica, il quantitativo prelevato. Nel rapporto di prova allegato si dovrà indicare il riferimento al numero campione, il riferimento al numero verbale di prelievo, data di inizio e fine del test, firma e timbro del tecnico abilitato. Dell'effettuazione di tali analisi dovrà essere data comunicazione a codesta Amministrazione, avendo cura di trasmettere i verbali di prelievo e i risultati analitici almeno una volta all'anno in apposita relazione evidenziando i controlli e le operazioni di verifica effettuate;
 - 2.8. i referti analitici, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo; essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 (N° operazione e data);

3. possono essere ritirati per la messa in riserva (**R13**) i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
15 01 03	Imballaggi in legno	R13	12	1.303
17 02 01	Legno	R13		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R13		
<hr/>				
07 02 13	Rifiuti plastici	R13	11	317
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13		
15 01 02	Imballaggi di plastica	R13		
16 01 19	Plastica	R13		
19 12 04	Plastica e gomma	R13		
20 01 39	Plastica	R13		
<hr/>				
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13	8	752
20 01 01	Carta e cartone	R13		
<hr/>				
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13	9	100
<hr/>				
15 01 07	Imballaggi di vetro	R13	5	80
16 01 20	Vetro	R13		
19 12 05	Vetro	R13		
20 01 02	Vetro	R13		
<hr/>				
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	2,5	253
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla	R13		

	voce 160215			
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13		
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13		
17 04 03	Piombo	R13	7	29
17 04 04	Zinco	R13	1	1
17 04 06	Stagno	R13	1	10
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	1	5
15 01 05	Imballaggi composti	R13	5	170
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13		
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13		
TOTALE complessivo R13			62,5 t	3.020 t/anno

- per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a **3.020 t/anno**;
- con una capacità massima istantanea di deposito di **62,5 t**;
- nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1. i rifiuti non pericolosi, con caratteristiche di infiammabilità, sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in applicazione della Circ. Min. n.1121 del 21.01.2019; per tutti gli altri rifiuti valgono i 12 mesi di permanenza in messa in riserva presso l'impianto, prima dell'avvio a effettivo recupero, come da DM 5.2.98 smi;
 - 3.2. ai fini quantitativi è da considerare prescrittiva solo la potenzialità subtotale di ogni sottogruppo;
 - 3.3. le fasi di deposito temporaneo dei rifiuti cosiddetti "decadenti" caratterizzati da un codice 19.xx.xx, non potranno protrarsi oltre 12 mesi;

- 3.4. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva "R13" dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento dell'operazione "R13", in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva di un rifiuto già proveniente da precedente operazione "R13";
- 3.5. le fasi di messa in riserva (R13) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire in cumuli posti all'interno di baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti; non potrà essere superata in altezza le opere di recinzione per la mitigazione visiva;
- 3.6. è fatto divieto espresso di ricezione di rifiuti urbani direttamente da privati cittadini presso l'impianto autorizzato al recupero di rifiuti in parola"; resta fatta salva l'autorizzazione al ritiro e recupero di rifiuti urbani (cod. EER 20.xx.xx) inclusi in autorizzazione, se provenienti da soggetti affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o, in alternativa, da soggetti autorizzati dai rispettivi Consorzi di filiera di recupero di specifiche tipologie di rifiuti urbani, provenienti dalla raccolta differenziata;
- 3.7. deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi), secondo le modalità previste dallo stesso decreto e dalla procedura di sorveglianza radiometrica di cui la ditta si è dotata (acquisita al prot. Arpae PG/2021/170384 del 05/11/2021); in particolare, come da prescrizioni specifiche riportate nella relazione tecnica di Arpae - A.P.A.O. (PG/2021/190318 del 13/12/2021), la procedura di sorveglianza radiometrica deve contenere:
 - 3.7.1. nomina di un Esperto di radioprotezione almeno di secondo livello;
 - 3.7.2. redazione ed approvazione delle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - 3.7.3. verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - 3.7.4. verifica della rispondenza della strumentazione alla norma UNI 10897 e suo mantenimento nel tempo;
 - 3.7.5. formazione ed addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - 3.7.6. la valutazione periodica degli esiti dei controlli di buon funzionamento e delle eventuali tarature se previste;
 - 3.7.7. valutare preliminarmente il rischio per i lavoratori e per la popolazione associato all'eventuale ritrovamento di sorgenti o materiale contaminato;
 - 3.7.8. ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 3.7.9. modalità periodica di formazione ed addestramento del personale;
 - 3.7.10. modalità e svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione (taratura prevista solo per i portatili);
 - 3.7.11. modalità di svolgimento dei controlli;
 - 3.7.12. criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo – definizione di anomalia radiometrica;
 - 3.7.13. modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - 3.7.14. azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione agli Enti;
 - 3.7.15. identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati;

- 3.8. i rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti; altresì dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.; in proposito, si fa particolare menzione ai rifiuti di natura gassosa derivati dalle operazioni di messa in sicurezza dei circuiti di condizionamento dei veicoli fuori uso;
- 3.9. i materiali derivati dalle operazioni di recupero, cosiddetti "fine vita rifiuto" ("end of waste"), dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito e lo sviluppo in altezza non potrà mai superare le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
- 3.10. per quanto riguarda i rifiuti riconducibili ai RAEE (codice CER 160214, 160216 e 200136), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 3.10.1. i rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE- non debbono contenere fluidi; sono pertanto esclusi a titolo di esempio frigoriferi di qualsiasi tipologia, congelatori e surgelatori, condizionatori, climatizzatori, distributori e dispenser di cibi e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer. I prefati rifiuti dovranno essere messi in riserva separatamente per ogni singolo codice EER all'interno di contenitori a tenuta e coperti, se posti in esterno;
 - 3.10.2. i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositati su superfici impermeabili;
 - 3.10.3. i rifiuti identificati con Codici EER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
 - 3.10.4. la messa in riserva comporta anche l'eventuale cernita e la messa in sicurezza mediante le operazioni descritte al comma 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - 3.10.5. ove disponibili devono essere reperite e conservate le informazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di trattamento;
 - 3.10.6. le Modalità di raccolta e conferimento, la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio del rifiuto, la Messa in sicurezza dei RAEE, i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; tra questo si richiama l'attenzione sull'obbligo del controllo radiometrico sui rifiuti all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., secondo le modalità dallo stesso previste;
 - 3.10.7. i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - 3.10.8. i rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE;
 - 3.10.9. i rifiuti RAEE eventualmente provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori/riparatori di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, categoria 3 bis presso il medesimo stabilimento della ditta con regolare documento di trasporto semplificato, ex allegato 2 ai sensi dei decreti attuativi ministeriali vigenti;
 - 3.10.10. l'impianto riveste nella filiera il ruolo di luogo di raggruppamento per conto dei distributori/installatori/riparatori per tutti i tipi di raggruppamenti previsti dalla norma attuativa;

- 3.10.11. indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente con formulario identificazione rifiuto;
- 3.10.12. pertanto, qualora l'impianto funga da raggruppamento RAEE per conto dei GDO, o di installatori o di riparatori ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che:
- i rifiuti arrivano accompagnati con documentazione di cui all'allegato n. 2 dai punti vendita o dagli esercizi commerciali e sono registrati nello schedario semplificato, ex allegato 1 che funge da registro di carico e scarico;
 - esce dallo stabilimento con destinazione impianti autorizzati con il F.I.R. accompagnato anche dalle copie conformi delle pagine di schedario Allegato 1 ad esso corrispondenti;
 - le pagine di schedario vengono "chiuse" apponendo il riferimento del FIR di uscita del rifiuto;
 - tutta la documentazione di seguito elencata deve essere conservata per cinque anni, ai fini della tracciabilità del rifiuto:
 - gli allegati 2 dei RAEE in ingresso;
 - gli allegati 1 dello schedario semplificato, su ciascuno dei quali è riportato il riferimento del trasporto in uscita associato al F.I.R.;
 - i F.I.R. di uscita dei rifiuti;

4. possono essere ritirati per l'attività di selezione e cernita (**R12**), i seguenti rifiuti:

cod. EER	descrizione EER	operazione di recupero "R"	capacità istantanea (t)	potenzialità di recupero annua (t/anno)
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12	10	1300

4.1. i rifiuti sottoposti all'operazione di selezione e accorpamento di rifiuti per classi merceologiche omogenee, riconducibile all'operazione "R12" (successiva o contestuale alla messa in riserva R13) e non sottoposti alla successiva operazione di recupero (R4) presso l'impianto in parola, dovranno essere destinati a impianti terzi autorizzati al recupero definitivo degli stessi;

Tabella riassuntiva quantitativi di rifiuti gestiti in R13, R12, R4:

	Capacità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/anno)
capacità complessiva di messa in riserva R13	1.001	16.550
<ul style="list-style-type: none"> • di cui VFU: • successivamente sottoposti a R12 • successivamente sottoposti a R4 • altri rifiuti (<u>sola messa in riserva</u>): 	37,5 10 891 62,5	1.250 1.300 10.980 3.020
	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Potenzialità annua (t/anno)

potenzialità massima di recupero R4 :	891	10.980
potenzialità massima di recupero R12 :	10	1.300

5. In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:
- 5.1. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:
- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - della normativa vigente in materia di rifiuti;
 - dei diritti di terzi;
- 5.2. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
- 5.3. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili;
- 5.4. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- 5.5. l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
- 5.6. eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione; dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 4 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- 5.7. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri e comunque non dovranno superare di ½ scocca il limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
- 5.8. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto.
- 5.9. il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- 5.10. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 5.11. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 5.12. i rifiuti prodotti da tutte le operazioni svolte presso l'impianto in parola devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione (recupero o smaltimento), nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
- 5.13. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
- 5.14. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
- 5.15. i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
- 5.16. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
- 5.17. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 5.18. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 5.19. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: il 30/09/2028;
 - importo: € 448.039,60 (euro quattrocentoquarantottomilatrentanove/60), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
- 5.20. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
- 5.21. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 5.22. per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
- 5.23. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 5.24. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
- 5.25. dovrà essere mantenuto aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 5.26. la Ditta dovrà rispettare gli specifici dettami previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2018 e s.m.i. e dal D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.;
- 5.27. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio accreditato, opportune indagini analitiche con cadenza semestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali controlli analitici in contraddittorio. Le analisi dovranno comprendere il controllo di: idrocarburi totali, COD, pH, conducibilità, Al, Cr VI, Fe, Ni, Pb, Cu e Zn. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae; Arpae, nell'ambito degli eventuali controlli in

contraddittorio, potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo;

- 5.28. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto; dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione degli Organi di controllo presso l'impianto, altresì, una relazione consuntiva che sintetizzi e commenti i risultati delle indagini piezometriche sulla qualità della falda, relativi all'anno precedente;
- 5.29. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 5.30. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
- 5.31. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 5.32. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 5.33. il contratto di affitto o altro idoneo titolo d'uso dei locali dovrà essere mantenuto in essere e rinnovato alla sua scadenza per l'intera durata dell'autorizzazione;
- 5.34. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

per la matrice scarichi idrici:

lo scarico, denominato S1, recapitante nella rete fognaria di lottizzazione, è deputato al deflusso delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia, previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza:

- Volume scaricato atteso: 4,600 m³/anno,
- portata media 0.083 m³/s,
- portata massima: 0,150 m³/s.

detto scarico dovrà essere rispondente ai limiti di accettabilità indicati dall'Ente Gestore;

la rete interna di raccolta, il sistema di trattamento ed il pozzetto di campionamento devono essere mantenuti in perfette condizioni operative e accessibili in sicurezza;

dovrà essere tenuto un registro sul quale annotare gli interventi gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria da conservarsi almeno per un anno oltre il termine di chiusura dell'attività;

per la matrice emissioni in atmosfera:

l'emissione del motore della cesoia, pur essendo considerato scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con Determina del Dirigente n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e s.m.i. non modificata dal presente atto;

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla ditta Val Parma Rottami S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, al Comune di Fidenza e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;

DI STABILIRE:

- che Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbale Conferenza di servizi del 4 luglio 2024.

Sinadoc: 19989/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Domanda di modifica non sostanziale Autorizzazione unica alla gestione e all'esercizio di impianto di gestione rifiuti autorizzato con atto DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016 e s.m.i.

Ditta: Val Parma Rottami Srl - impianto in Comune di Fidenza, Via della Fonderia 5

Verbale del 4 luglio 2024 (I seduta)

Oggi giovedì 4 luglio 2024 presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è riunita in modalità telematica (tramite piattaforma Google Meet) la I seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura specificata in oggetto, indetta e convocata con nota prot. Arpae PG/2024/109691 del 14/06/2024, ai sensi dell'art.14 comma 2 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
Val Parma Rottami S.r.l.
Comune di Fidenza
AUSL Distretto di Fidenza - SISP
Comando Provinciale di Parma dei VV.F.
Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae APAO-ST)	Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga Giovanni Saglia
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Saccani
Comando Provinciale di Parma dei VV.F.	Vincenzo Panno
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani, Silvia Mascellino

La seduta ha inizio alle ore 14:30.

Arpae SAC Parma apre la Conferenza premettendo che la presente seduta è stata indetta e convocata allo scopo di raccogliere le valutazioni degli Enti competenti in merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica presentata dalla Ditta in data 21/05/2024 (prott. Arpae n. PG/2024/93614 e seguenti del 22/05/2024), perfezionata in data 11/06/2024 con il pagamento delle spese istruttorie, e relativamente alla quale la Ditta ha già preventivamente presentato, al Servizio competente della Regione E-R, istanza di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i., parte seconda (L.R. 4/2018 della Regione Emilia-Romagna), la quale ha ritenuto che non vi fosse necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) (rif. nota prot. 06/02/2024.0113125.U., acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/22892 del 06/02/2024).

Si dà pertanto la parola alla Ditta perché illustri brevemente la modifica richiesta.

Val Parma Rottami S.r.l.

spiega che la modifica richiesta è relativa ad una rimodulazione dell'organizzazione all'interno dell'area già autorizzata, con la quale si introducono modifiche ai quantitativi annui di messa in riserva e successivo recupero (R4 in diminuzione - R12 in aumento) per singola voce di rifiuto, con diversa distribuzione delle quantità tra i rifiuti stessi, non modificando i quantitativi annui complessivi di potenzialità dell'impianto e tenendo conto della collocazione nei vari comparti dedicati. In particolare, per esigenze di mercato, si richiede la riduzione di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R4, e contestualmente l'aumento di 1.000 t del quantitativo annuo di rifiuti gestiti in R13 e successivamente sottoposti a R12.

La modifica comporta l'invarianza delle matrici ambientali, in particolare delle matrici scarichi idrici e rumore e non comporta alcuna variazione di tipo edilizio-strutturale né di layout planimetrico, pertanto si conferma la planimetria già depositata agli atti, datata 09/12/2021. Inoltre, si è riproposto l'elenco dei cod. EER dei rifiuti autorizzati, raggruppati per classi omogenee, con la richiesta di considerare prescrittiva solo la potenzialità subtotale di ogni sottogruppo e non quella stimata per ogni singolo cod. EER di rifiuto.

Comando Provinciale di Parma dei VV.F.

Per quanto di competenza, rileva che la Ditta ha presentato in data 17/11/2022 l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (con riferimento al precedente CPI del 27/09/2019) ai sensi del DPR 151/2011 s.m.i., valido fino al 18/11/2027. Si chiede dunque se la modifica in esame comporti delle variazioni in merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, dal momento che non è presente, nella documentazione allegata all'istanza in oggetto, specifica relazione o dichiarazione di tecnico abilitato nel merito. Occorre pertanto che la Ditta presenti detta specifica relazione o dichiarazione ai sensi del DM 07/08/2012, con la valutazione delle eventuali modifiche che si intende apportare e che possono determinare un aggravio del rischio incendio, con conseguente necessità di aggiornare la pratica di prevenzione incendio, o specifica dichiarazione di non aggravio, se del caso.

Val Parma Rottami S.r.l.

Ritiene che non essendovi variazioni rispetto ai quantitativi complessivi, alla tipologia di rifiuti gestiti e al layout planimetrico, la modifica richiesta non comporti un aggravio del rischio incendio. Chiarisce che nel merito sono state comunque svolte delle valutazioni interne con il tecnico abilitato, seppure non sia stato prodotto alcun specifico elaborato, che si provvederà pertanto a redigere e fornire quanto prima.

Il rappresentante del Comando Provinciale di Parma dei VV.F. lascia la riunione alle ore 14:45.

Arpae APAO-ST

Per quanto di competenza nulla osta alla modifica richiesta.

AUSL Distretto di Fidenza

Anche per quanto di competenza non vi è nulla da eccepire alla modifica richiesta dalla Ditta.

Comune di Fidenza

Preso atto dell'invarianza dichiarata dalla Ditta relativamente alle matrici di competenza, si esprime parere favorevole. Si chiede conferma che il trattamento dei rifiuti avvenga esclusivamente nel lotto 5R, e non coinvolga il lotto 4R.

La Ditta lo conferma.

Arpae SAC Parma

Si riserva di verificare se la modifica richiesta dalla Ditta comporti una variazione dell'importo della fideiussione versata, e se sia dunque necessario presentare apposita appendice.

Poiché nessun altro chiede la parola, e alla luce di quanto discusso, si ritiene di poter chiudere con la presente seduta la Conferenza di Servizi.

Seguirà apposita richiesta integrazioni alla Ditta, relativamente a quanto richiesto dal Comando Provinciale di Parma dei VV.F al fine delle proprie valutazioni di merito. Una volta pervenuto detto contributo si provvederà ad inviarlo all'attenzione del Comando.

Si ritengono acquisiti in questa sede i pareri favorevoli del Comune di Fidenza e di AUSL Distretto di Fidenza.

Dopodiché si attenderà l'emissione di apposita relazione tecnica da parte di Arpae APAO-ST, cui seguirà l'emissione dell'atto di modifica dell'autorizzazione unica da parte di Arpae SAC Parma, senza necessità di riconvocare la Conferenza di servizi, fatte salve eventuali intercorse evidenze e/o necessità.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Fidenza	Marianna Sandei	
AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Saccani	
Comando Provinciale di Parma dei VV.F.	Vincenzo Panno	 PANNO VINCENZO MINISTERO DELL'INTERNO 19.07.2024 10:20:19 GMT+00:00
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani	

Preso atto dell'invarianza dichiarata dalla Ditta relativamente alle matrici di competenza, si esprime parere favorevole. Si chiede conferma che il trattamento dei rifiuti avvenga esclusivamente nel lotto 5R, e non coinvolga il lotto 4R.

La Ditta lo conferma.

Arpae SAC Parma

Si riserva di verificare se la modifica richiesta dalla Ditta comporti una variazione dell'importo della fideiussione versata, e se sia dunque necessario presentare apposita appendice.

Poiché nessun altro chiede la parola, e alla luce di quanto discusso, si ritiene di poter chiudere con la presente seduta la Conferenza di Servizi.

Seguirà apposita richiesta integrazioni alla Ditta, relativamente a quanto richiesto dal Comando Provinciale di Parma dei VV.F al fine delle proprie valutazioni di merito. Una volta pervenuto detto contributo si provvederà ad inviarlo all'attenzione del Comando.

Si ritengono acquisiti in questa sede i pareri favorevoli del Comune di Fidenza e di AUSL Distretto di Fidenza.

Dopodiché si attenderà l'emissione di apposita relazione tecnica da parte di Arpae APAO-ST, cui seguirà l'emissione dell'atto di modifica dell'autorizzazione unica da parte di Arpae SAC Parma, senza necessità di riconvocare la Conferenza di servizi, fatte salve eventuali intercorse evidenze e/o necessità.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Fidenza	Marianna Sandei	
AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Sacconi	
Comando Provinciale di Parma dei VV.F.	Vincenzo Panno	
Val Parma Rottami S.r.l.	Paolo Cattani	



Firmato digitalmente da:
Sandeï Marianna
Firmato il 16/07/2024 15:01
Seriale Certificato: 3649524
Valido dal 12/06/2024 al 12/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_4-7-24_mns ValParma_firma ditta.pdf.p7m**

Data di verifica **11/07/2024 08:49:08 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO CATTANI	CN=InfoCert Qualified Electron...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 11/07/24 10.49

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/07/2024 08:46:17 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO CATTANI

Seriale: 01613e82

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CTTPLA44R30B034S

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.36.1.1.61,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

Validità: da 20/11/2023 12:00:25 UTC a 20/11/2026 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCert S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Validità: da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_4-7-24_mns ValParma_firmato Arpae.p7m**
Data di verifica **04/09/2024 15:09:32 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 04/09/24 17.09

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/07/2024 09:25:53 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Beatrice Anelli

Seriale: 2124d5ac3562604d6abd0508e46e621f

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NLLBRC69P48G337Z

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 30/05/2024 08:50:56 UTC a 30/05/2027 08:50:56 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS_4-7-24_mns ValParma_firmato AUSL.p7m**
Data di verifica **04/09/2024 15:06:35 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO SACCANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 04/09/24 17.06

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/07/2024 08:35:51 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO SACCANI

Seriale: 573c2f0247092e9458d061649a184f91

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCCPLA67A11H720L

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 30/11/2023 08:38:51 UTC a 30/11/2029 08:38:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.